



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Baia, Comune di Bacoli.**

**Art. 1**

***Ambito portuale e planimetria***

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Baia, Comune di Bacoli, (d'ora innanzi, porto) è quello individuato nel decreto del Ministro della Marina mercantile del 1 luglio 1974.
2. I quattro stralci planimetrici allegati, generale e di dettaglio (d'ora innanzi, planimetrie), costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

**Art. 2**

***Molo Sud***

1. La testata del molo Sud, per una superficie di 455 metri quadri circa, evidenziata in verde oliva nella planimetria, è destinata ai collegamenti marittimi.
2. Il tratto di banchina successivo all'area di cui al comma 1, evidenziato in rosa nella planimetria, e l'adiacente scalo di alaggio, sono destinati alla sosta emergenze, su indicazioni dell'Autorità marittima.
3. La porzione di banchina del molo Sud, della superficie di 75 metri quadri circa, evidenziata in azzurro nella planimetria, è destinata allo sbarco di prodotti mitili e del pescato.
4. La porzione di banchina del molo Sud, della superficie di 300 metri quadri circa, evidenziata in fucsia nella planimetria, è destinata alle attività di varo ed alaggio.
5. La porzione di banchina del molo Sud, evidenziata in verde acqua nella planimetria, è destinata a parcheggio dei veicoli dell'Autorità marittima e di altre P.A.
6. L'area antistante quella di cui al comma 5 è destinata alla sosta di gru semoventi.
7. La restante superficie del molo Sud, se non in concessione, deve essere lasciata libera per le manovre dei veicoli autorizzati all'accesso sulla struttura, e per le attività tecnico-nautiche ed operazioni doganali su di essa svolgentisi.

**Art. 3**

***Banchina bassa.***

1. Il tratto di banchina corrispondente allo scalo di alaggio, posto tra la radice del molo Sud ed il successivo tratto di cui al comma 2, e lo specchio acqueo immediatamente prospiciente, devono essere lasciati liberi per le manovre nautiche e per le operazioni di varo ed alaggio.
2. Il tratto di banchina successivo allo scalo di alaggio di cui al comma 1, della lunghezza di 10 metri circa, evidenziato in verde nella planimetria, è destinato al trasporto turistico.
3. La porzione di banchina successiva all'area di cui al comma 2, della superficie di 90 metri quadri circa, evidenziata in grigio nella planimetria, e lo specchio acqueo immediatamente prospiciente, sono destinati all'ormeggio delle unità militari e delle forze dell'ordine, nonché di pubblica utilità.
4. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 24 metri circa, evidenziato in giallo ocra nella planimetria, e lo specchio acqueo immediatamente prospiciente, sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni di imprese che svolgano attività diverse dal diporto.
5. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, della lunghezza di 38 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, e lo specchio acqueo immediatamente prospiciente, sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni di associazioni di residenti, con lunghezza fuori tutto non superiore ai 7 metri.

6. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 5, della lunghezza di 9 metri circa, evidenziato in blu nella planimetria, e lo specchio acqueo immediatamente prospiciente, devono essere lasciati liberi per il rifornimento di carburante.
7. Nel rispetto delle destinazioni indicate ai commi precedenti, la Banchina bassa è interamente pedonalizzata, come evidenziata con retinato rosso nelle planimetrie.
8. L'area a mare prospiciente la Banchina bassa è destinata all'attività imprenditoriale di ormeggio di unità da diporto, mediante installazione di pontili galleggianti.

#### **Art. 4**

##### ***Banchina alta.***

1. Il tratto di banchina della lunghezza di 15 metri circa, a partire dallo spigolo, evidenziato in blu nella planimetria, deve essere lasciato libero per il rifornimento di carburante.
2. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 1, della lunghezza di 79 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, e lo specchio acqueo immediatamente prospiciente, sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni di associazioni dei residenti, con lunghezza fuori tutto non superiore ai 7 metri.
3. Nel rispetto delle destinazioni indicate ai commi precedenti, per la stagione estiva 2011 la Banchina alta è pedonalizzata nella parte evidenziata con retinato rosso nella planimetria n. 4.
4. Nel rispetto delle destinazioni indicate ai commi precedenti, a partire dalla stagione estiva 2012 la Banchina alta è pedonalizzata nella parte evidenziata con retinato rosso nella planimetrie n. 1, 2 e 3.
5. L'area a mare prospiciente la Banchina alta è destinata all'attività imprenditoriale di ormeggio di unità da diporto, mediante installazione di pontili galleggianti.

#### **Art. 5**

##### ***Altre aree portuali.***

1. La spiaggia sottostante il Castello di Baia, individuata con la lettera B nella planimetria, è destinata all'elioterapia e alla balneazione.
2. Lo specchio acqueo individuato con la lettera D nella planimetria, adiacente la concessione demaniale marittima attualmente intestata ai Cantieri FIART, è destinata all'ormeggio delle unità dedite alla mitilicoltura.
3. La spiaggia libera cd. della Beata Venere, individuata con la lettera A nella planimetria, è destinata alla sola elioterapia.
4. Le aree a mare prospicienti la linea di costa, individuate con la lettera C nella planimetria, sono destinate all'attività imprenditoriale di ormeggio di unità da diporto, anche mediante installazione di pontili galleggianti.
5. Sulle aree demaniali marittime poste sulla Banchina bassa e Banchina alta è comunque possibile allocare, previa concessione demaniale marittima, strutture di facile rimozione e di contenute dimensioni, per finalità serventi, complementari o indispensabili rispetto ad altra attività di impresa legittimamente esercitata ai sensi del presente decreto.

#### **Art. 6**

##### ***Attività nel porto di Baia.***

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Non sono consentite istanze di nuove concessioni demaniali marittime ad oggetto l'attività imprenditoriale di ormeggio di unità da diporto, o l'ormeggio di unità navali nell'ambito dell'attività cantieristica. Sono consentite eventuali istanze ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., solo se strettamente complementari e funzionali all'oggetto principale della concessione.

3. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.
4. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente decreto, su autorizzazione e previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Autorità marittima, disciplinante modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
5. Le attività di carico, scarico e deposito di merci e materiali, comprese le attrezzature utilizzate per la pesca, possono avvenire esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente decreto, su autorizzazione e previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Autorità marittima, disciplinante modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dalla Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
6. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio non in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA, in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima. Le attività di varo ed alaggio esercitate ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. cit. possono svolgersi, per esigenze di sicurezza connesse alla peculiarità dei luoghi, solo mediante automezzo munito di gru, che sosti in banchina per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni, secondo le modalità contenute nell'ordinanza di cui al comma 4.
7. È in ogni caso obbligatorio il rispetto del decreto interministeriale del 7 agosto 2002, istitutivo del Parco sommerso di Baia, nonché del Regolamento recante la disciplina delle attività nel Parco sommerso di Baia, adottato dall'Ente gestore di detta area marina protetta.
8. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 9.

#### **Art. 7**

##### ***Obblighi dei concessionari***

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

#### **Art. 8**

##### ***Divieti***

1. Salvo quanto espressamente consentito nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
  - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
  - b) effettuare lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
  - c) disperdere in acqua agenti inquinanti e usare detersivi;
  - d) esercitare la balneazione nel bacino portuale, tranne che nelle aree dove ciò sia espressamente consentito;
  - e) occupare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
  - f) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e difformemente dalle modalità disciplinate con decreto

dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.

2. È in ogni caso fatto salvo il rispetto del decreto interministeriale del 7 agosto 2002, istitutivo del Parco sommerso di Baia, nonché nel Regolamento recante la disciplina delle attività nel Parco sommerso di Baia, adottato dall'Ente gestore di detta area marina protetta.
3. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 9.

#### **Art. 9**

##### ***Sanzioni***

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

#### **Art. 10**

##### ***Entrata in vigore.***

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC, ad eccezione delle disposizioni sulla pedonalizzazione, le quali acquistano efficacia alla data dell'entrata in vigore dell'apposita ordinanza adottata dall'Autorità marittima, competente ai sensi del Codice della strada.
2. A decorrere dalla stessa data, sono revocati i decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 97 del 01/07/2009 e n. 1 del 05/01/2010, e non trovano più applicazione gli altri decreti regionali ed ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

**Il Dirigente del Settore**

Arch. Massimo Pinto